

ACCORDO

ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, finalizzato alla cooperazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 6, lett. b) e art. 63 d.lgs. n. 36/2023, tra Stazione appaltante non qualificata e Stazione appaltante qualificata, a norma dell'allegato II.4 del d. lgs. n. 36/2023.

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento dei "Lavori di restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie Riganti - Villa Poniatowski" - CUP: F85F2100403000.

TRA

Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei con sede in Pompei (80054) alla via Plinio n° 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q), domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito per brevità anche denominato "Stazione appaltante" e, unitamente all'Appaltatore, "Parti")

E

il Ministero della Cultura (MiC) - Museo nazionale etrusco di Villa Giulia (C.F. 97875240588), con sede in Piazzale di Villa Giulia 9, 00196, Roma, in persona della Direttrice Dott.ssa Luana Toniolo, giusto incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione conferito con Decreto direttoriale n. 432 del 16/05/2024;

*** * ***

Visti:

- il D. Lgs. n. 368 del 20 Ottobre 1998 recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell’art. 11 della Legge del 15 marzo 1997 n. 59”;

- il D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). “Codice per i beni culturali e del paesaggio” e ss mm.ii. di cui ai d.lgs. nn. 156-157 del 24 Marzo 2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26 Marzo 2008, con particolare riguardo agli artt. 6, 10, 111-112 e 119;

- il DPCM n. 29 del 15 marzo 2024;

- la l. n. 241 del 7 Agosto 1990 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 15;

- l’art. 62, comma 1 del d. lgs. n. 36/2023, a norma del quale *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori; [...] per effettuare le procedure di importo superiore alle precitate soglie, le Stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi e per gli effetti di cui l’articolo 63 e dell’allegato II.4 del d. lgs. n. 36/2023;*

- l’art. 225, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, ha sancito che: *“il requisito di qualificazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) e all’articolo 6, comma 1, lettera c), dell’allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024”;*

- l’art. 63, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 36/2023 elenca i soggetti

iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo;

- l'art. 1, lett. i), dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023 definisce la Centrale di Committenza come “una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;

- la lettera b) del comma 6 dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, ricorrano per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

- il Parco archeologico di Pompei è Stazione appaltante qualificata ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 63 e dell'allegato II.4 del d. lgs. n. 36/2023, per il Livello 1 – per appalti, senza limiti di importo; può, pertanto, svolgere qualsiasi tipo di gara a prescindere dal valore ed è disponibile a terzi;

- l'art. 62, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di ricorrere alla Stazione appaltante qualificata mediante la formalizzazione di un “Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;

- l'art. 15 della L. n. 241/90 prevede la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. n.241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di interesse pubblico;

considerato che la Stazione appaltante non qualificata, che sottoscrive il presente Accordo, intende ricorrere, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, al PAP quale Stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 del d.lgs n.36/2023 per l'affidamento dei "Lavori di restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie Riganti - Villa Poniatowski";

dato atto che l'ANAC, con il parere del 17/01/2024, n. 66, ha fornito le seguenti indicazioni:

- l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico;
- la disposizione ha subordinato la cooperazione tra amministrazioni tramite accordi (che possono essere conclusi senza gara) alle condizioni indicate (lett. a), b), c) e d);

dato atto che elemento determinante è l'assenza di una logica di scambio in favore dello svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici, anche non coincidenti, ma rientranti nella missione istituzionale di ciascuna amministrazione partecipante all'accordo;

considerato che le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del perseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività;

dato atto che:

- gli accordi di collaborazione possono essere conclusi esclusivamente tra

amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori (restando esclusi dagli stessi soggetti non qualificabili come tali);

- alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;

- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici o della libera circolazione dei servizi e dell'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

- negli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, è di particolare importanza il requisito dell'interesse comune delle pubbliche amministrazioni coinvolte e deve sussistere una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità; ciò che assume rilievo è la posizione di equiordinazione tra le pubbliche amministrazioni e la collaborazione nei rispettivi ambiti di intervento su questioni di interesse comune, in considerazione dell'appartenenza allo stesso ministero;

considerato che la Stazione appaltante non qualificata, che sottoscrive il presente Accordo, intende ricorrere, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n.36/2023, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, al PAP quale Stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'art. 63 del d. lgs n. 36/2023 per l'affidamento di lavori di relativi a *“Villa Poniatowski, Lavori di restauro e*

riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie Riganti” nell’ambito del

Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” - Programmazione risorse

residue annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022 - D.M. 1

ottobre 2021 (Rep. n. 337 - **CUP: F85F21004030001**;

dato atto che il progetto esecutivo è stato validato dal RUP con verbale n. 30

del 7/10/2024 sulla base del verbale conclusivo di verifica di cui al repertorio 29

del 4/10/2024;

tenuto conto che con nota prot. n. 6182 del 6 giugno 2024, la Dott.ssa Luana

Toniolo, Direttrice del Museo Etrusco di Villa Giulia e di RUP per l’intervento in

oggetto, chiedeva al Parco archeologico di Pompei la disponibilità a svolgere le

funzioni di Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 62 del D.lgs. 36/2023 per la

procedura di gara per l’affidamento dei lavori di restauro e riqualificazione del

fabbricato ex Concerie Riganti;

tenuto conto che il Parco archeologico di Pompei in persona del Direttore

generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, ha manifestato la disponibilità dell’Istituto

allo svolgimento delle funzioni di Centrale di committenza e allo scopo ha

comunicato che il RUP del procedimento di gara è il dott. Davide Russo,

all’uopo incaricato;

Tutto quanto premesso, tra le Parti ut supra rappresentante, si conviene e

si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Accordo.

2. Il presente Accordo ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui alla

lettera b) del comma 6 dell'art. 62 d.lgs. n. 36/2023 da parte della Stazione appaltante qualificata, come indicata in premessa, in favore dell'Istituto autonomo non qualificato;

3. In particolare, l'attività concerne la procedura di affidamento dei lavori relativi all'Intervento "Restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie Riganti - Villa Poniatowski" CUP F85F21004030001 finanziato dal Piano "Grandi Progetti Beni Culturali" - Programmazione risorse residue annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022 - D.M. 1 ottobre 2021 (Rep. n. 337);

4. L'importo totale dei lavori (da quadro A) è pari a € 5.309.760,48... oltre IVA (10%), di cui:

- € 5.063.156,16 importo lavori soggetti a ribasso (comprensivo dei costi della manodopera, non soggetti a ribasso ex art. 41 d.lgs. n. 36/2023, pari a € 1.419.946,03;

- € 246.604,32 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

5. Il Responsabile Unico di Progetto (di seguito, per brevità, R.U.P.) è la dott.ssa Luana Toniolo, giusto Decreto n. 41 del 4/6/2024, la quale manifesta la volontà di procedere all'aggiudicazione della gara *de quo*, mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta), sul Portale ME.PA., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d), d.lgs. n. 36/2023, con invito rivolto a fornitori selezionati dal R.U.P. medesimo tra Operatori economici iscritti nei bandi Consip di riferimento, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 comma 4 e dell'art. 108 comma 1 d.lgs. n.

36/2023;

6. Il Responsabile difase della procedura è il dott. Davide Russo, Funzionario amministrativo del PAP, nominato con nota del Direttore Generale prot. 10669 del 03/10/2024;

7. La sottoscrizione del presente Accordo non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente al PAP il compito di svolgere le attività relative alle procedure in argomento.

Art. 2 - Impegni della Stazione appaltante non qualificata

1. Fermo restando i reciproci rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione, sono di competenza della Stazione appaltante non qualificata, tra l'altro, ed in particolare:

- a) la definizione delle opere da realizzare e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso;
- b) l'individuazione delle fonti di finanziamento;
- c) la definizione dell'oggetto contrattuale;
- d) la verifica e validazione del progetto esecutivo posto a base di gara;
- e) la redazione della determina a contrarre, con la quale vengono individuati gli elementi essenziali del contratto, l'individuazione della procedura di gara ed i criteri di selezione degli operatori economici e del decreto di aggiudicazione;
- f) la nomina del RUP, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023;
- g) l'acquisizione del CUP;
- h) la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, delle risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'art.45 del d.lgs. n. 36/2023 ed eventualmente delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 comma 6, nel caso in cui il RUP

intenda nominare supporti esterni alla stazione appaltante;

l) con riferimento alle procedure negoziate, il RUP individua - ai sensi dell'art.3 comma 4 dell'allegato II.1 al d.lgs. n. 36/2023 - gli operatori economici da invitare, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in conformità ai criteri di selezione indicati nella decisione a contrarre adottata dalla stazione appaltante non qualificata e al principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023;

l) l'adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti alle pubblicazioni degli affidamenti e in particolare degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Stazione appaltante non qualificata, in applicazione di quanto normativamente previsto;

m) l'adozione del provvedimento di ratifica dell'intera procedura di affidamento e la esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 8 comma 3 dell'allegato II.4 del D.Lgs.n.36/2023; in proposito, il suddetto articolo 8, al comma 3, prevede che *"Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento dei lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritti all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP"*. A tal proposito la Stazione appaltante non qualificata dichiara di possedere i requisiti di cui al periodo precedente;

n) l'inserimento negli atti contrattuali delle clausole previste da eventuali protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici che la stessa

stazione appaltante qualificata si impegna a rispettare;

o) ogni altro compito previsto dalle norme e dalle circolari vigenti.

Art. 3 - Impegni della Stazione appaltante qualificata

1. Il PAP svolge le funzioni di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 e pertanto di supporto e collaborazione nei confronti della Stazione appaltante non qualificata, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023, provvedendo al relativo supporto con riferimento alle fasi procedurali della gara in argomento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 e 9 del d.lgs. n. 36/2023, e a quanto di competenza relativamente ai compiti previsti dall'art. 6 comma 2) lettera l) e dall'art. 7 dell'allegato I.2 al d.lgs n. 36/2023, sulla base del seguente schema:

a) nomina **il Responsabile di fase:**

per la fase di gara al quale compete, oltre all'acquisizione del CIG, tutte le attività della procedura fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione da parte dell'Organo preposto alla valutazione delle offerte;

per la fase delle verifiche al quale compete, tra l'altro, la verifica del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023;

per la fase di aggiudicazione, il quale procede - ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del d. lgs. n. 36/2023 - tra l'altro, all'esame della proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo la verifica del possesso dei requisiti - di cui alla lettera precedente - in capo all'offerente, propone l'aggiudicazione alla stazione appaltante non qualificata.

d) la redazione del disciplinare di gara;

e) trasmette, a cura del Responsabile della fase di aggiudicazione, terminati gli adempimenti di competenza del PAP, gli atti di gara al R.U.P. della Stazione appaltante non qualificata, alla quale compete e la stipula del contratto secondo quanto previsto dall'art. 18 del d. lgs. n.36/2023.

Art. 4 Seggio di gara relativo a procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023.

2. Il seggio di gara effettua, altresì, la verifica della documentazione amministrativa in quanto organo a ciò deputato ai sensi dell'art.7 lett. a) dell'Allegato I.2 e attiva, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n.36/2023.

3. Tutte le comunicazioni relative alla gara di cui al presente Accordo ed aventi rilevanza esterna dovranno essere effettuate tramite la piattaforma dedicata.

Art. 5 – Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie previste nel presente Accordo sono a carico di Villa Giulia.

2. Restano a carico della Stazione appaltante non qualificata anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, le spese relative a eventuali contenziosi nonché tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dalla

stessa Stazione appaltante qualificata.

3. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa riferimento alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 6 - Durata

1. Il presente Accordo ha validità fino alla definizione delle procedure in corso, fino al provvedimento di ratifica della procedura.

2. Nella esecuzione del presente Accordo le parti sono tenute al rispetto del principio di leale collaborazione e della normativa vigente in materia.

Art. 7 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 8 - Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere, prioritariamente, in via bonaria eventuali controversie relative all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo.

Art. 9 – Riservatezza

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, saranno trattati dalle parti anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e

nell'esercizio dei

Art. 10 - Registrazione dell'Accordo

Il presente Accordo composto da n. 13 pagine scritte per intero, ai fini fiscali, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella B annessa al D.P.R. del 26.10.1972 n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della Tabella del DPR n. 131/86.

Art. 11 – Firma digitale

Il presente Accordo viene sottoscritto con l'apposizione di firma digitale ai sensi della L. 241/1990, art. 15, comma 2 bis e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Gabriel Johannes Zuchtriegel

PER IL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

Luana Toniolo